

**Programma di verifiche ispettive e controlli nei confronti di esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in merito alla corretta applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo e alla messa a disposizione degli utenti del trasporto, ai sensi del TIV, dei dati per i punti di prelievo non trattati orari**

**1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive hanno la finalità di accertare la corretta applicazione, da parte degli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, delle disposizioni relative:

- all'installazione dei misuratori orari secondo le tempistiche di cui all'articolo 41, comma 41.1, della deliberazione n. 5/04, come successivamente prorogate dalla deliberazione n. 58/07, fatto salva al più una frazione pari all'1% del numero totale di punti connessi in media tensione, che le imprese dovevano comunque impegnarsi a completare nel minor tempo possibile;
- all'applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo in media tensione e in bassa tensione, questi ultimi con potenza disponibile superiore a 55 kW, sulla base del combinato disposto delle deliberazioni n. 118/03 (n. 278/07 da aprile 2008) e n. 156/07 (TIV);
- alla comunicazione all'utente del trasporto dei dati per i punti di prelievo non trattati su base oraria, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.3 del TIV stesso.

**2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate tramite sopralluogo presso la sede dell'esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, richiedendo la visione e l'acquisizione di elementi documentali ed informativi, anche a campione, relativi a:

- a) punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale con indicazione di:
  - a. codice POD;
  - b. livello di tensione;
  - c. utente del dispacciamento;
  - d. tipologia di misuratore installato (GME/elettronico/elettromeccanico);
  - e. data di installazione del misuratore corrente;
  - f. trattamento applicato ai fini del dispacciamento (orario/fasce/monorario);
- b) procedura informatica adottata per la messa a disposizione all'utente del trasporto dei dati contenuti nella tabella 2 del TIV per i punti di prelievo non trattati su base oraria, ai sensi all'articolo 18, comma 18.3 del TIV stesso, con indicazione della data di attivazione della suddetta procedura;
- c) evidenza dell'effettiva messa a disposizione agli utenti del trasporto dei dati della tabella 2 del TIV per i punti di prelievo non trattati su base oraria entro le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa.

I dati di cui al punto a) dovranno essere forniti, con dettaglio mensile e decorrenza gennaio 2007, su file di formato "CSV" o analogo formato elettronico immediatamente riutilizzabile dal personale dell'Autorità.

Per il punto b) si richiede la descrizione della procedura informatica adottata dall'esercente, unitamente, per i soli punti di prelievo trattati monorari non ricompresi nel servizio di maggior tutela, al dettaglio delle date in cui è avvenuto l'ultimo tentativo

di rilevazione ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1bis, del TIV, con indicazione del relativo codice POD, in formato "CSV" o analogo formato elettronico immediatamente riutilizzabile dal personale dell'Autorità.

Per il punto c) si richiede la documentazione relativa all'avvenuta messa a disposizione dei dati in base alla modalità attuata dall'esercente come di seguito specificato:

- in caso di invio tramite posta elettronica, dovrà essere fornita copia del file registro (*Log File*) attestante l'invio della comunicazione a ciascun utente, nonché il testo della mail e gli eventuali allegati alla medesima;
- in caso di utilizzo di applicativi *web-based* (ad esempio portali dedicati), dovrà essere fornita copia del file registro (*Log File*) attestante la data di caricamento dei dati di misura relativi ai vari punti di prelievo; inoltre dovrà essere predisposto per il personale dell'Autorità un *account* di accesso all'applicativo che consenta almeno le seguenti funzionalità:
  - o visualizzazione dei dati di prelievo di tutti i punti non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, differenziati per tipologia di trattamento e data di registrazione/tentativo di rilevazione dei dati di misura;
  - o possibilità di effettuare estrazioni dal database dei dati di prelievo, filtrando per utente del dispacciamento e data di registrazione/tentativo di rilevazione, con salvataggio dei dati (codice POD, dati di prelievo, data di registrazione/tentativo di rilevazione e utente del dispacciamento) in file formato "CSV" o analogo formato elettronico.

### **3. Oggetto ed ambito dei controlli**

I controlli hanno la finalità di monitorare fino al 31 dicembre 2009 la corretta applicazione, da parte degli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica già oggetto di verifica ispettiva, delle disposizioni relative alla comunicazione all'utente del trasporto dei dati per i punti di prelievo non trattati su base oraria, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.3 del TIV.

### **4. Modalità di realizzazione dei controlli**

I controlli di cui al precedente paragrafo saranno effettuati a seguito della verifica ispettiva di cui al paragrafo 1, in modo differenziato a seconda della procedura informatica adottata dall'esercente per la messa a disposizione dei dati dei punti di prelievo non trattati orari, come di seguito specificato:

- in caso di invio tramite posta elettronica, le comunicazioni inviate a ciascun utente del trasporto fino al 31 dicembre 2009 dovranno essere inviate in copia per conoscenza all'Autorità ad un apposito indirizzo e-mail che sarà comunicato all'esercente nel corso della verifica ispettiva;
- in caso di utilizzo di applicativi *web-based* (ad esempio portali dedicati), il personale dell'Autorità accederà da remoto via web all'applicativo tramite l'*account* fornito durante la verifica ispettiva; tale account dovrà, pertanto, rimanere attivo sino al 31 dicembre 2009, consentendo le medesime funzionalità previste per la verifica ispettiva.